

**L'attuazione della Dir. 2008/51/CE in tema di armi: le novità normative introdotte con il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204  
di Gabriele Civello**

1. *Premessa.* Il giorno 1 luglio 2011 <sup>(1)</sup> entrerà in vigore il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, denominato “attuazione della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”; si tratta, dunque, di un decreto delegato attuativo delle disposizioni comunitarie in tema di armi.

Il legislatore comunitario è più volte intervenuto per disciplinare tale materia, all’evidente scopo di contemperare due esigenze fondamentali: da un lato il principio di libera circolazione delle merci e dei beni, fra i quali le armi stesse, dall’altro lato la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Inoltre, la materia delle armi è stata ritenuta così importante e delicata da rendere necessario uno stretto coordinamento fra gli ordinamenti nazionali, al fine di evitare pericolose disomogeneità normative.

In particolare, tali esigenze sono state esaudite autorizzando, in linea di massima, il libero trasferimento delle armi all’interno della Unione Europea e, al contempo, introducendo un sistema nazionale di controlli, tale da rendere sicura e trasparente la circolazione delle armi medesime.

A tal proposito, l’iter istituzionale e normativo ha avuto culmine nella Dir. 91/477/CEE, la quale ha introdotto l’istituto della “carta europea d’arma da fuoco”, poi attuato in Italia con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 <sup>(2)</sup>: in breve, si tratta di una sorta di “patente”

---

<sup>(1)</sup> La direttiva comunitaria, all’art. 2, stabiliva che gli Stati avrebbero dovuto adeguarsi alla medesima entro il giorno 28 luglio 2010. Inoltre, l’art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 204 del 2010 stabilisce: “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2, nonché agli artt. 31-bis, 35, co. 1, 38, 42, co. 4, 55 e 57 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché degli artt. 5, comma 4, e 11-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli artt. 3 e 5 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia”.

<sup>(2)</sup> Sul punto, fra tutti, MAZZA, *La Carta Europea d’arma da fuoco nel quadro della lotta alla criminalità organizzata*, in *Riv. Polizia*, 1993, 539. Con riferimento alla disciplina penalistica in tema di armi, ci si permette rinviare a CIVELLO, voce *Armi ed esplosivi*, in GAITO, RONCO (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, II ed., Torino, 2009, 297 e segg.

che consente al detentore regolare di un'arma, residente o domiciliato in Italia, di trasferire liberamente la stessa in altro Stato dell'Unione Europea, senza dovere di volta in volta conseguire la speciale autorizzazione del Questore. Il conseguimento di tale "carta europea", tuttavia, attiene alla sola licenza di trasferire l'arma <sup>(3)</sup>, ma non dispensa il suo titolare dall'adempimento degli altri oneri di legge e, in particolare, della denuncia di detenzione e della licenza di porto <sup>(4)</sup>.

Successivamente, il legislatore comunitario, anche in considerazione delle intervenute evoluzioni socio-politiche, ha ritenuto opportuno modificare parzialmente la disciplina *in subiecta materia*, mediante la Dir. 2008/51/CE, attuata con il D.Lgs. n. 204 del 2010.

Quest'ultimo atto normativo, da un lato, ha introdotto una serie di inasprimenti sanzionatori (specie in relazione alle pene pecuniarie), dall'altro lato, ha modificato o introdotto una serie di nuovi istituti i quali verranno di seguito brevemente analizzati, con particolare riferimento a quelle disposizioni che presentano una rilevanza penalistica.

2. *Le modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 in tema di carta europea d'arma da fuoco.* L'art. 1 D.Lgs. n. 204 del 2010 ha introdotto, *inter alia*, una rilevante modifica all'interno del D.Lgs. n. 527 del 1992 in tema di carta europea d'arma da fuoco, in particolare introducendo un nuovo art. 1-bis contenente una disposizione definitoria, perlopiù identica al dettato della direttiva comunitaria; quest'ultima, pur essendo stata introdotta "ai fini del presente de-

---

<sup>(3)</sup> Tant'è che, di converso, il detentore residente in Italia non è tenuto ad iscriverne nella Carta tutte le armi detenute, ma soltanto quelle che egli intenda eventualmente esportare (FIDELBO, *Schengen e dintorni: verso il nuovo testo unico in materia di armi e munizioni*, in *Riv. Polizia*, 1998, IV, 535).

<sup>(4)</sup> BELLAGAMBA, VIGNA, *Armi munizioni e esplosivi. Disciplina penale e amministrativa*, VI ed., Milano, 1996, 396; MAZZA, MOSCA, PISTORELLI, *La disciplina di armi, munizioni ed esplosivi*, II ed., Padova, 2002, 220.

## ORIENTAMENTI

creto" <sup>(5)</sup>, appare idonea a spiegare effetti, quantomeno in via interpretativa, in tutta la materia delle armi e delle munizioni. In particolare, tale nuova disposizione stabilisce che si intende per:

a) «arma da fuoco», «qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'all. I della direttiva 91/477/CEE <sup>(6)</sup>, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata». La nozione di "arma da fuoco" testé citata va oggi ad affiancarsi e ad intersecarsi con le vigenti nozioni di "arma da guerra" (art. 1 L. 18 aprile 1975, n. 110) e di "arma comune da sparo" (art. 2 stessa legge); la particolarità della nuova definizione normativa consiste nel fatto che il legislatore non ha strutturato la medesima in chiave casistica ed esemplificativa (cfr. i menzionati artt. 1 e 2 Legge n. 110 del 1975), bensì "in astratto", specificando le caratteristiche generali dell'arma da fuoco (natura portatile; presenza di una canna; idoneità all'espulsione di colpi, pallottole o proiettili; uso di un combustibile propellente). Restano,

---

<sup>(5)</sup> La definizione di parte d'arma cui all'art. 1-bis in questione è espressamente richiamata dal nuovo art. 38 T.U.L.P.S., in tema di detenzione di armi e munizioni.

<sup>(6)</sup> Ai sensi del citato punto III dell'all. I alla Dir. 91/477/CEE, "non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione: a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione; b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici; c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali".

dunque, pacificamente estranee alla nozione di “arma da fuoco” quantomeno le armi ad aria compressa, le quali non adoperano quale propellente un combustibile;

b) «parte [d’arma]» (7): «qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco» (8). La legislazione in tema di armi conteneva già il riferimento alla parte d’arma come elemento costitutivo di alcune fattispecie incriminatrici (cfr. artt. 1, 2, 3, 4 e 7 Legge n. 895 del 1967; artt. 1, 10, 18 e 19 Legge n. 110 del 1975); tuttavia, la nozione di “parte d’arma” non era oggetto di espressa e generale definizione normativa (se non, in parte, nell’art. 19 di quest’ultima legge che, ai fini del trasporto di armi, qualificava come parti di arma comune da sparo «canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori»). Sul punto, la dottrina definisce “parte d’arma” non qualsiasi elemento dell’arma, ma soltanto quel componente che, singolarmente considerato, abbia una rilevante importanza strutturale ed una propria autonomia funzionale, prestandosi così alla ricomposizione dell’arma intera attraverso

---

(7) L’art. 5, co. 1, lett. l, n. 3, D.Lgs. n. 204 del 2010, ha aggiunto, altresì, un nuovo comma all’art. 19 Legge n. 110 del 1975 (in tema di trasporto di parti d’arma), stabilendo che «ai fini del presente art. non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semilavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli».

(8) Peraltro, già la L. 8 maggio 1989, n. 186 (legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 28.6.1978) stabiliva che, ai fini della Convenzione, sono assoggettate a controllo le seguenti parti di arma: il meccanismo di propulsione, la camera, il tamburo e la canna. La dir. 91/477/CEE del Consiglio (all. I) equiparava alle armi le parti essenziali delle stesse, il meccanismo di chiusura, la camera e la canna. L’art. 78, L. 30 settembre 1993, n. 338 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Schengen), inoltre, stabiliva che sono parti di arma l’otturatore, il caricatore (*rectius*: la camera da scoppio o il tamburo), la canna.

## ORIENTAMENTI

un procedimento agevole e rapido <sup>(9)</sup>; di converso, non era ritenuto “parte di arma” quel componente che possa contribuire alla ricomposizione dell’intera arma a seguito di un procedimento elaborato e complesso come la saldatura o la fusione <sup>(10)</sup>. La nuova definizione di “parte d’arma” presenta due profili di interesse: da un lato, essa è caratterizzata dalla “indispensabilità al funzionamento”, di talché non può integrare tale nozione un elemento accessorio dell’arma <sup>(11)</sup>; dall’altro lato, la nuova definizione normativa annovera tra le “parti d’arma” anche il c.d. “silenziatore” («ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco»), così prendendo posizione nell’annoso dibattito circa la qualificabilità di tale elemento come “parte d’arma” <sup>(12)</sup>. In verità, l’equiparazione del silenziatore alle parti d’arma non appare del tutto ragionevole, in quanto tale oggetto (al pari, per esempio, del cannocchiale, del riduttore di calibro o della baionetta) non costituisce parte essenziale dell’arma, bensì mero accessorio; inoltre, il silenziatore non rende di per sé l’arma maggiormente offensiva, ma aiuta solamente l’utilizzatore ad un uso indisturbato della medesima;

c) «parte essenziale»: «il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fan-

---

<sup>(9)</sup> MAZZA, MOSCA, PISTORELLI, *op. cit.*, 74.

<sup>(10)</sup> BELLAGAMBA, VIGNA, *op. cit.*, 100.

<sup>(11)</sup> Sul punto, la giurisprudenza aveva fornito una nozione piuttosto ampia di “parte d’arma”: «ai fini della legge penale debbono intendersi per “parti di arma” non solo quelle strettamente necessarie a rendere l’arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco» (Cass., Sez. III, 12 dicembre 2007, Cagnin, in *Riv. Polizia*, 2008, 10, 679).

<sup>(12)</sup> In dottrina, vi era opinione in tal senso contraria (MORI, *Enciclopedia delle armi e degli esplosivi*, in *Il codice delle armi e degli esplosivi*, Piacenza, 2006, 806). In giurisprudenza, la Suprema Corte qualificava come “parte d’arma” anche il silenziatore (Cass., Sez. I, 24 ottobre 2002, Frittelli, in *Riv. Pen.*, 2003, 779), mentre la giustizia di merito presentava opinioni, sul punto, difformi (Trib. Ivrea, 8 giugno 1999, in *Cass. Pen.*, 1999, 3584; Trib. Bolzano, 30 settembre 1982, in *Giur. Merito*, 1983, 1285).

no parte o sono destinati a farne parte». La nozione di “parte essenziale” presenta una dubbia coerenza sistematica, dal momento che la predetta nozione di “parte d’arma” *tout court, sub b)*, è già connotata dal requisito dell’indispensabilità al funzionamento;

d) «munizione»: «l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco»;

e) «tracciabilità»: «il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell’Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti»;

f) «intermediario»: «una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell’acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori»;

g) «armaiolo»: «qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell’assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni».

3. *L’equiparazione dell’assemblaggio alla fabbricazione di armi.* Dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate circa la possibilità di equiparare l’assemblaggio di armi (mediante parti prodotte da terzi) alla fabbricazione di armi, ai fini della relativa disciplina amministrativa e penale.

Sul punto, la dottrina è quasi unanime nel ritenere ammissibile tale equiparazione <sup>(13)</sup>, purché non si tratti di mera ricostruzione di un’

---

<sup>(13)</sup> MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1986, X, 717; MOSCA, *Armi e munizioni - Dir. pen.*, in *Enc. Giur. Treccani*, I, Roma, 1989, 8; RINELLA, *Guida alla*

## ORIENTAMENTI

arma precedentemente smontata <sup>(14)</sup>; di converso, si ritiene non rientri nel concetto di fabbricazione la mera progettazione di arma, la quale deve ritenersi senz'altro lecita, a meno che non si accompagni al possesso di strutture idonee alla costruzione delle armi stesse, nel qual caso – in assenza delle necessarie autorizzazioni – potrebbe configurarsi il delitto di fabbricazione illegale, nella forma tentata <sup>(15)</sup>.

L'art. 3 D.Lgs. n. 204 del 2010, inserendo gli incisi "assemblaggio" e "assemblarle" agli artt. 28 e 31 T.U.L.P.S., ha normativamente equiparato l'assemblaggio alla fabbricazione di armi, ai fini del regime autorizzatorio e, indirettamente, penale. La puntualizzazione, pur essendo ovvia, appare corretta, in quanto non sarebbe condivisibile escludere dalla nozione di "fabbricazione" la condotta di mero assemblaggio, per il sol fatto che quest'ultima consista nel montaggio di pezzi prodotti da terzi. Infatti, ciò che rileva è che il processo produttivo abbia come esito la produzione di un'arma, sia essa frutto di una produzione "in proprio", ovvero di un assemblaggio di pezzi prodotti da terzi soggetti.

4. *La nuova figura dell'«intermediario»*. Come detto, il nuovo art. 1-bis D.Lgs. n. 527 del 1992, introdotto dal decreto prefato, definisce "intermediario" «una persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità. Non sono intermediari i meri vettori».

L'art. 3 D.Lgs. n. 204 del 2010 ha introdotto un nuovo art. 31-bis T.U.L.P.S., il quale disciplina l'attività dell'intermediario, prescrivendo a tal fine il conseguimento di apposita autorizzazione prefettizia. La disposizione, tuttavia, non prevede un'espressa sanzione in caso di esercizio abusivo di tale attività: sul punto, deve rite-

---

*disciplina delle armi e degli esplosivi*, Rimini, 1985, 149; VERDE, PARISELLA, *La legislazione sulle armi*, Roma, 1981, 37.

<sup>(14)</sup> MAZZA, MOSCA, PISTORELLI, *op. cit.*, 99.

<sup>(15)</sup> MAZZA, MOSCA, PISTORELLI, *op. cit.*, 100.

nersi che la sanzione vada rinvenuta – al di là della disposizione di chiusura dell'art. 17 T.U.L.P.S. – nelle singole fattispecie di detenzione abusiva (artt. 2 e 7 Legge n. 895 del 1967), di porto abusivo (artt. 4 e 7 Legge n. 895 del 1967) e di importazione e vendita abusiva di armi (artt. 1 e 7 Legge n. 895 del 1967; artt. 14 e 15, Legge n. 110 del 1975). Inoltre, andrà rammentato che l'art. 17 Legge n. 110 del 1975 vieta e punisce, salvo casi particolari, la compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza.

5. *La previsione delle "72 ore" per denunciare la detenzione di armi.* L'art. 38 T.U.L.P.S., sino alla riforma di cui al prefato decreto, prevedeva l'obbligo, in capo al detentore di armi comuni da sparo, di effettuare "immediata denuncia" di tale detenzione all'autorità di pubblica sicurezza o, in sua assenza, al comando dei Carabinieri. Gli artt. 4 e 7 Legge n. 895 del 1967 puniscono la detenzione illegale di armi comuni da sparo, da parte di chi ometta la relativa denuncia.

In assenza di un preciso riferimento temporale ("immediata denuncia"), si poneva il problema di stabilire in quale momento potesse ritenersi integrato il reato di detenzione illegale, considerato che, in ogni caso, risultava ragionevole concedere al detentore un congruo lasso temporale per poter dare seguito agli adempimenti di denuncia.

A tal proposito, la dottrina, per quanto concerne il "lasso di tempo" necessario perché sussista la detenzione illegale, riteneva tale un tempo superiore a quello normalmente necessario per presentare la denuncia della detenzione all'autorità competente, tenuto conto di un minimo tempo di "tolleranza" <sup>(16)</sup>.

Con l'art. 3 D.Lgs. n. 204 del 2010, è stato sostituito il comma 1 dell'art. 38 T.U.L.P.S. ed è stato prescritto al detentore di armi, di parti di esse, di munizioni finite o di materie esplosive, di farne

---

<sup>(16)</sup> MAZZA, MOSCA, PISTORELLI, *op. cit.*, 157; CANTAGALLI, *Le armi e gli esplosivi nella legislazione vigente*, Firenze, 1986, 110.

## ORIENTAMENTI

denuncia <sup>(17)</sup> «entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità»: tale preciso riferimento temporale costituisce, dunque, un chiaro ed univoco *discrimen* tra detenzione legale ed illegale.

La novella legislativa appare opportuna e rende le disposizioni penali in bianco ad essa connesse (primo fra tutti, il combinato disposto ex artt. 2 e 7 Legge n. 895 del 1967) maggiormente conformi al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Tuttavia, la locuzione «entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità» lascia spazio ad alcuni dubbi, in relazione al frequente caso in cui il soggetto, già di fatto compossessore dell'arma, erediti la medesima *iure successionis*, nel quale caso si pone il problema di individuare il *dies a quo* del termine legale; ciò in quanto la giurisprudenza ha da vari decenni assunto un orientamento piuttosto rigoroso, secondo cui «è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso (*iure successionis* o per atto *inter vivos*), ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo» <sup>(18)</sup>.

6. *I divieti relativi al munizionamento calibro 9x19 parabellum*. Le nozioni di arma da guerra, tipo guerra e comune da sparo sono rispettivamente contenute le prime due nell'art. 1 Legge n. 110 del 1975 e l'ultima nell'art. 2 Legge n. 110 del 1975; stabilire se un'arma appartenga ad una di queste tre categorie ha estrema rilevanza: si pensi solo al differente regime sanzionatorio previsto per le armi da guerra e tipo guerra dagli artt. 1, 2, 3 e 4 Legge n. 895 del 1967 e per le armi comuni da sparo dall'art. 7 della medesima legge (in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4).

A tal proposito, si è a lungo dibattuto circa la riconducibilità alle

---

<sup>(17)</sup> A seguito della novella, la denuncia di detenzione può essere effettuata anche in via telematica, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8.

<sup>(18)</sup> Cass., Sez. I, 22 gennaio 1988, Cremonesi, in *Riv. Pen.*, 1989, 722.

armi da guerra/tipo guerra, ovvero comuni da sparo, delle pistole cal. 9, con un'ulteriore sottodistinzione: con riferimento alla pistola cal. 9 lungo (ossia 9x19), la giurisprudenza ha di volta in volta affermato la sua natura di arma da guerra <sup>(19)</sup> o di arma tipo guerra <sup>(20)</sup>; la pistola *Beretta* cal. 9 corto (ossia 9x17), invece, pur essendo stata qualificata per lungo tempo dalla giurisprudenza quale arma tipo guerra <sup>(21)</sup>, è stata inserita con d.m. 21 maggio 1990 nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.

Da ultimo, l'art. 5 D.Lgs. n. 204 del 2010 ha introdotto, all'interno dell'art. 2, co. 2, Legge n. 110 del 1975, il seguente periodo: «salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*».

Siffatta disposizione, in verità, non stabilisce espressamente se il munizionamento 9x19 *parabellum* debba qualificarsi come "da guerra", "tipo guerra" o "comune da sparo"; tuttavia, è possibile sostenere che la clausola di divieto («non è consentita la fabbricazione...») sottenda l'intenzione, in capo al legislatore, di qualificare come "da guerra" - o, comunque, "tipo guerra" - un tale munizionamento, tanto da interdirla ai privati la fabbricazione, l'introduzione e la vendita.

La nuova disposizione non fa riferimento a differenti condotte,

---

<sup>(19)</sup> Cass., Sez. I, 10 luglio 1992, Della Corte, in *Cass. pen.*, 1993, 2913; *Giust. pen.*, 1993, II, 26, 403; *Riv. pen.*, 1993, 722. Cass., Sez. I, 9 giugno 1987, Garzo, in *Cass. pen.*, 1988, 1935; Cass., Sez. I, 19 dicembre 1981, Bruschi, in *Cass. pen.*, 1983, 401, che assimila la *Beretta* cal. 9 lungo alla *Beretta* cal. 9 corto. Cass., Sez. I, 13 maggio 1981, De Caprariis, in *Cass. pen.*, 1982, 1049. Cass., Sez. I, 24 marzo 1981, Del Gaudio, in *Giust. pen.*, 1981, II, 633. Cass., Sez. VI, 13 giugno 1980, Vicari, in *Cass. pen.*, 1982, 139; *Giust. pen.*, 1981, II, 633.

<sup>(20)</sup> Cass., Sez. II, 26 ottobre 1984, in *Cass. pen.*, 1986, 1160; Cass., Sez. I, 27 maggio 1983, Agnoloni, in *Cass. pen.*, 1984, 1786.

<sup>(21)</sup> Cass., Sez. I, 24 settembre 1987, Garzo, in *Riv. Pen.*, 1989, 155; Cass., Sez. I, 17 novembre 1981, Bruschi, in *Riv. Pen.*, 1982, 717.

## ORIENTAMENTI

quali la detenzione od il porto; ciononostante, deve ritenersi che anche tali attività siano tendenzialmente vietate ai privati, considerato che il munizionamento veniva già qualificato dalla giurisprudenza come “da guerra” o “tipo guerra”.

7. *L’inserimento degli storditori elettrici all’interno degli oggetti il cui porto è vietato.* L’art. 5, co. 1, lett. b, n. 1, D.Lgs. n. 204 del introduce una rilevante modifica all’art. 4, co. 1 Legge n. 110 del 1975, disponendo l’inserimento dell’inciso «storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuisione»; la disposizione, oggi novellata, risulta così formulata: «salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuisione».

La novella legislativa, dunque, sembra porre fine al dibattito circa la riconducibilità degli storditori elettrici al *genus* “arma” (propria o impropria).

In particolare, già da tempo dottrina e giurisprudenza si interrogavano circa la qualificazione giuridica dei c.d. “strumenti di difesa personale”, ossia quegli strumenti, invero sempre più diffusi, destinati all’autodifesa e, più in generale, alla protezione da aggressioni altrui (si pensi alle bombolette irritanti o agli apparecchi “storditori” che provocano un breve *choc* elettrico).

A tal proposito, con riferimento alle bombolette ad emissione di gas (per esempio irritante o lacrimogeno), potrebbero astrattamente venire in rilievo le seguenti categorie di oggetti: 1) materiali di armamento (*sub specie* armi chimiche ex art. 2 L. 9 luglio 1990, n. 185); 2) armi chimiche (L. 18 novembre 1995, n. 496); 3) armi da guerra (*sub specie* aggressivi chimici: art. 1 Legge n. 895 del 1967); 4) armi ex art. 585 c.p. (*sub specie* gas asfissianti o accecanti); 5) armi comuni da sparo (*sub specie* armi ad emissione di gas: art. 2, co. 3, Legge n. 110 del 1975); 6) “armi improprie” (art. 4, co. 2, Legge n.

110 del 1975); 7) oggetti inoffensivi e penalmente irrilevanti.

Le prime quattro opzioni non sembrano proponibili, in quanto rinviano a disposizioni di legge le quali fanno palese riferimento ad armi altamente micidiali; più verosimile è che il legislatore abbia voluto annoverare tali strumenti tra le armi comuni da sparo (*sub specie* arma ad emissione di gas) o tra le "armi improprie". Tuttavia, sembrerebbe più corretto considerare tali strumenti come perfettamente leciti, stante il profilo soggettivo che contraddistingue la loro detenzione ed il loro porto: trattasi, infatti, di oggetti ontologicamente destinati all'autodifesa e non certo all'offesa alla persona, di talché sembra eccessiva ed irragionevole una loro equiparazione alla categoria delle armi (siano esse comuni da sparo o "improprie")<sup>(22)</sup>. Peraltro, anche qualora si considerassero tali strumenti quali "armi improprie", sarebbe comunque da escludere la punibilità del loro porto, giacché il motivo di autodifesa pare configurare *ex se* un giustificato motivo di porto<sup>(23)</sup>, salvi ovviamente i casi di evidente abuso dello strumento.

In materia di storditori elettrici, la Circolare 10 dicembre 1997, n. 559/C-50.652-E-97 del Ministero dell'Interno aveva già stabilito che «degli strumenti in questione è vietato il porto ai fini della difesa personale, in quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2 Legge n. 110 del 1975 e 42 T.U.L.P.S.». Con Circolare 17 febbraio 1998, n. 559/C-50005-A-77(98), invece, il Ministero aveva dichiarato la libera commerciabilità di una "penna *spray*" per difesa personale, la quale emetteva una sostanza estratta dal frutto di *capsicum* (peperoncino): nella specie, la Commissione Consultiva aveva espresso parere negativo all'iscrizione di tale oggetto tra le armi comuni da sparo. Con riferimento a queste due circolari, si era rilevato in dottrina che la Commissione Centrale - la quale, nei casi di specie, aveva formulato un proprio parere - ha competenza consultiva solo in materia di armi comuni da sparo e può escludere

---

<sup>(22)</sup> VICARI, *Bomboletta o pistola*, in *Riv. Polizia*, 1997, 384.

<sup>(23)</sup> BELLAGAMBA, VIGNA, *op. cit.*, 86.

## ORIENTAMENTI

l' idoneità ad offendere solo in relazione alle armi ad aria compressa, da bersaglio da sala e agli strumenti lanciarazzi; tale Commissione, quindi, non ha potere di "classificazione" in relazione ad altri oggetti, quali i summenzionati strumenti di difesa personale <sup>(24)</sup>. Anche la giurisprudenza, nell'occuparsi della materia, aveva più volte qualificato come "arma", i fini del co. 1 dell'art. 4 Legge n. 110 del 1975, gli apparecchi in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, i quali siano naturalmente destinati – sia pure per motivi di difesa personale – ad offendere l'eventuale aggressore, a nulla rilevando la sussistenza del giustificato motivo o delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma 2 della citata disposizione, che riguardano non le armi, ma gli oggetti atti ad offendere <sup>(25)</sup>.

Ebbene, come sopra anticipato, la novella legislativa ha inserito gli "storditori elettrici" tra le armi (o, comunque, gli oggetti) il cui porto, fuori dall'abitazione o dalle sue appartenenze, è vietato; l'inserimento di tali strumenti nel comma 1 (e non nel comma 2) dell'art. 4 Legge n. 110 del 1975, fa sì che, in linea di principio, il porto di storditori elettrici, fuori dall'abitazione o dalle sue appartenenze, sia sempre illecito, a prescindere dalla sussistenza in concreto di un giustificato motivo.

Una tale modifica normativa, tuttavia, non appare del tutto congrua.

Infatti, le predette considerazioni, spese in tema di "bombolette irritanti", valgono anche in materia di strumenti generanti scosse elettriche o luci accecanti: trattasi, anche in tal caso, di oggetti astrattamente qualificabili come armi proprie non da sparo (come gli storditori destinati ad usi di polizia o di difesa personale) o come "armi improprie" (come i pungoli elettrici per bovini o gli strumenti elettrici da lavoro), ma concretamente adoperati per la sola difesa personale o per altri fini leciti, non rilevando l'eventuale uso distorto che di essi si possa fare. D'altra parte, non si comprende

---

<sup>(24)</sup> MORI, *op. cit.*, 1729.

<sup>(25)</sup> Cass., Sez. I, 18 dicembre 2003, Garzanti, in *Cass. pen.*, 2005, 2 582.

per quale motivo il legislatore ritenga di per sé lecito il porto di armi destinate alla pesca e di lanciarazzi destinati al soccorso, mentre viceversa sottoponga al gravoso regime delle armi alcuni strumenti che sono, al più, idonei a generare qualche secondo o al massimo qualche minuto di stordimento. Pare, infatti, opportuno restringere la categoria delle armi ai soli strumenti idonei a cagionare la morte o le lesioni personali, restando esclusi da tale *genus* gli oggetti al più capaci di generare momentaneo e limitato dolore, ossia sostanzialmente mere percosse <sup>(26)</sup>.

Naturalmente, le suddette osservazioni concernono gli strumenti ad emissione di gas o di scosse elettriche destinati alla difesa personale; qualora, invece, si tratti di strumenti ontologicamente destinati all'aggressione alla persona e portati per fini differenti dalla difesa, possono ricorrere le fattispecie in materia di armi da guerra, armi proprie di cui all'art. 585 c.p. e materiali di armamento <sup>(27)</sup>.

Con la novella legislativa, invece, il legislatore non ha colto l'occasione per disciplinare la materia delle c.d. "bombolette antiaggressione". Secondo una certa giurisprudenza, tali strumenti sarebbero da qualificarsi come aggressivi chimici <sup>(28)</sup>; secondo un diverso orientamento, invece, le bombolette *spray* "antiaggressione" non sarebbero qualificabili come aggressivi chimici (considerati armi da guerra ai sensi dell'art. 1 Legge n. 895 del 1967), ma, al più, come strumenti atti ad offendere, vista la loro scarsa potenzialità offensiva <sup>(29)</sup>. Secondo un terzo orientamento, infine, le "bom-

---

<sup>(26)</sup> BELLAGAMBA, VIGNA, *op. cit.*, 84.

<sup>(27)</sup> MORI, *op. cit.*, 623.

<sup>(28)</sup> Cass., Sez. I, 15 giugno 2005, P.M. in proc. Ionut ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 231.756; Cass., Sez. I, 28 maggio 1998, P.G. in proc. Cicchetti, in *Cass. Pen.*, 1999, 1912 e *Giust. Pen.*, 1999, II, 436.

<sup>(29)</sup> Corte Appello Milano, 8 maggio 2002, in *Foro ambrosiano*, 2002, 391; Trib. Milano, 17 dicembre 2002, in *Foro ambrosiano*, 2003, 159; Trib. Belluno, 25 maggio 1998, in *Giur. Merito*, 1998, 976 e *Foro it.*, 1998, II, 782; Trib. Belluno, 10 luglio 1996, in *Giur. Merito*, 1998, 976, con riferimento alle bombolette contenenti gas irritante; Cass., Sez. I, 5 luglio 1995, P.M. in proc. Sipos, in *Cass. Pen.*, 1996, 1944 e *Giust. Pen.*, 1996, II, 161, con riferimento ad una bomboletta denominata

## ORIENTAMENTI

bolette *spray*" sarebbero da qualificarsi come armi comuni da sparo<sup>(30)</sup>. Addirittura, stante la notevole incertezza interpretativa concernente la liceità delle bombolette *spray* "antiaggressione", nonché valutata la circostanza della libera vendita di simili congegni in diversi paesi europei, la giurisprudenza di merito ha ritenuto inevitabile - e, dunque, scusabile - l'errore sulla legge penale (o integrativa della legge penale) *in subiecta materia* <sup>(31)</sup>. Come detto, sul punto la riforma nulla dice e, pertanto, si auspica un intervento chiarificatore da parte del legislatore, in una materia così attuale e controversa.

8. *Le modifiche in tema di "armi-giocattolo" ex art. 5 Legge n. 110 del 1975.*

Per "arma-giocattolo" si intende un oggetto che, pur riproducendo nel suo aspetto esteriore un'arma "vera", è tuttavia completamente privo di capacità offensiva ed ha, come funzione naturale, quella di essere utilizzato per il divertimento <sup>(32)</sup>.

Tradizionalmente, le "armi-giocattolo" vengono suddivise in quattro categorie: 1) simulacri inerti di arma (come un fucile di legno o di plastica); 2) armi a salve, ossia armi vere e proprie che possono sparare solo munizioni a salve (come le armi disattivate); 3) strumenti lanciarazzi e armi ad aria compressa per i quali la Commissione Consultiva abbia escluso l'attitudine all'offesa della persona; 4) armi per uso scenico, ossia usate negli studi cinematografici o televisivi per girare film con armi (cfr. L. 21 febbraio 1990, n. 36).

La principale disposizione normativa in tema di "armi-giocattolo" è costituita dall'art. 5 Legge n. 110 del 1975; inoltre, nel diritto co-

---

"*Terminator Personal Defense Spray*", ritenuta innocua in quanto contenente liquido e non gas.

<sup>(30)</sup> Cass., Sez. I, 9 giugno 2006, P.G. in proc. Hamdi, in *Mass. Uff.*, n. 234.697; Trib. Roma, 24 agosto 1988, in *Giur. Merito*, 1989, 358: in quest'ultimo caso, il giudice ha qualificato la bomboletta quale arma comune da sparo ad emissione di gas, ai sensi dell'art. 2, co. 3, Legge n. 110 del 1975.

<sup>(31)</sup> Corte Appello Milano, 8 maggio 2002, in *Foro ambrosiano*, 2002, 391.

<sup>(32)</sup> BELLAGAMBA, VIGNA, *op. cit.*, 335.

munitario, si rinviene la Dir. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

L'art. 5, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 204 del 2010, introduce alcune modifiche all'art. 5 Legge n. 110 del 1975, in tema c.d. "armi giocattolo" <sup>(33)</sup>.

*In primis*, dal punto di vista terminologico, la parola "giocattolo" è sostituita dal sostantivo "strumento [trasformabile in arma]".

Inoltre, il quarto comma della disposizione <sup>(34)</sup> viene così riformulato: «i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pal-

---

<sup>(33)</sup> Sul tema, *ex plurimis*, CARCANO, *Il giocattolo riproducente arma priva del visibile ed incorporato tappo rosso è oggetto di confisca obbligatoria?*, in *Cass. pen.*, 1994, 385; GIUNTI, *Detenzione di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso e violazione della legge penale sulle armi*, in *Rivista Polizia*, 1986, 207; PARAGGIO, *Contrasti giurisprudenziali in tema di armi giocattolo*, in *Giur. Merito*, 1984, II, 630; ROMEO, *Addio senza rimpianti al tappo rosso*, in *Rivista Polizia*, 1992, 669; SBORDONE, *Costituisce reato la detenzione di giocattoli con arma non occlusa da visibile tappo?*, in *Cass. Pen.*, 1985, 867; STADERINI, *L'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso e i soggetti responsabili della violazione*, in *Rivista Polizia*, 1988, 53.

<sup>(34)</sup> Sino alla novella, il testo del quarto comma era il seguente: «i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato».

## ORIENTAMENTI

lini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Alla luce della novella legislativa, si perviene alla seguente tripartizione in tema di armi ad aria compressa: 1) strumenti ad aria compressa *softair*, con energia erogata non superiore ad 1 joule: trattasi di "armi-giocattolo", tendenzialmente estranee al regime delle armi da sparo e delle armi ad aria compressa; 2) strumenti ad aria compressa con energia erogata superiore ad 1 joule ma non superiore a 7,5 joule: trattasi di "armi improprie", soggette al particolare regime di cui al d.m. 9 agosto 2001, n. 362 (il quale, in caso di abusi, prevede meri illeciti amministrativi); 3) armi ad aria compressa che erogano energia superiore a 7,5 joule: trattasi di vere e proprie armi comuni da sparo, che soggiacciono al relativo regime amministrativo e penale (cfr. art. 2 Legge n. 110 del 1975).

*9. L'inserimento delle armi giocattolo e dei puntatori laser all'interno degli oggetti il cui porto è vietato senza giustificato motivo.*

L'art. 5, co. 1, lett. b, n. 2, D.Lgs. n. 204 del 2010 introduce un'ulteriore rilevante modifica all'art. 4, co. 2, Legge n. 110 del 1975, disponendo l'inserimento dell'inciso «gli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/ A11, CEI EN 60825- 4»; la disposizione, oggi novellata, risulta così formulata: «senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acumi-

nato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4».

La riforma ha, dunque, sostanzialmente introdotto due nuove categorie di strumenti, qualificati normativamente come "oggetti atti ad offendere": 1) le c.d. "armi-giocattolo" di cui all'art. 5 Legge n. 110 del 1975; 2) i puntatori laser di classe pari o superiore a 3 b.

Con riferimento al divieto di porto delle "armi-giocattolo", va detto che già l'art. 5, co. 7, Legge n. 110 del 1975 stabiliva: «Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma». Tuttavia, si riteneva che tale disposizione non punisse, di per sé, il porto delle "armi-giocattolo" irregolari, ma solo il porto quale elemento costitutivo di un più "ampio" reato, ad esempio, nel caso di porto d'arma a bordo di aerei (art. 6 L. 23 dicembre 1974, n. 694) ovvero di dirottamento d'aereo tramite arma (L. 10 maggio 1976, n. 342) <sup>(35)</sup>.

Ciò premesso, la novella del 2010 ha introdotto il riferimento alle "armi-giocattolo" all'interno dell'art. 4 Legge n. 110 del 1975, così parificando le stesse alle c.d. "armi improprie", ai fini del reato di porto abusivo.

Ebbene, tale riforma normativa appare francamente inaccettabile, laddove la medesima parifica il porto di "armi-giocattolo" al porto

---

<sup>(35)</sup> BELLAGAMBA, VIGNA, *op. cit.*, 340; CARCANO, VARDARO, *La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, 1ª ed., Milano, 1993, 155. Conforme, seppur isolata, la giurisprudenza (Cass., Sez. I, 19 dicembre 1990, Mesina, in *Mass. Uff.*, n. 186.115).

## ORIENTAMENTI

abusivo di “armi improprie”; l’equiparazione dei due oggetti risulta quantomeno irragionevole, dal momento che le “armi improprie” solo tali solo in quanto siano “atte ad offendere”, laddove le c.d. “armi-giocattolo” non hanno alcuna idoneità all’offesa (a meno che non si voglia qualificare una pistola di carnevale come... un corpo contundente!). Probabilmente, il legislatore intendeva vietare il porto abusivo di “armi-giocattolo” non conformi alle prescrizioni di legge (tra le quali, l’apposizione del tappo rosso), ma, da un lato, tale *intentio legis* non traspare univocamente dalla *littera legis* (che sembra punire in ogni caso il porto abusivo di qualsiasi “arma-giocattolo”, anche regolamentare); dall’altro lato, non sembrerebbe nemmeno congruo parificare un’arma-giocattolo non regolamentare (ad esempio, priva di tappo rosso) alle “armi improprie”, in assenza di alcun profilo di pericolosità dello strumento.

Con riferimento ai puntatori laser di classe pari o superiore a 3 b (ossia aventi potenza superiore a 5 mW), va precisato che tali strumenti erano già stati banditi (salvo che per usi scientifici) con ordinanza del Ministero della Salute 16 luglio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998), la quale era stata emanata in quanto i puntatori laser «possono provocare delle lesioni oculari e quindi costituiscono un pericolo grave ed immediato per la salute umana».

Con la novella del 2010, i puntatori laser aventi potenza superiore a 5 mW sono stati parificati a vere e proprie “armi improprie”, con l’applicazione del conseguente regime giuridico e, in particolare, del divieto di porto, senza giustificato motivo, fuori dall’abitazione o dalle sue appartenenze.

10. *Il particolare regime dell’importazione temporanea delle armi ad uso sportivo o venatorio per finalità commerciali.* In deroga al regime generale dell’importazione di armi comuni da sparo (artt. 1 e 7 Legge n. 895 del 1967 e art. 12 Legge n. 110 del 1975), l’art. 15 Legge n. 110 del 1975 consente in determinati casi l’importazione temporanea di armi comuni da sparo nello Stato senza la licenza ex art. 31 T.U.L.P.S.; ai sensi del comma 3 della disposizione in commento, si

considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Presupposto soggettivo è che l'importatore sia: 1) cittadino italiano residente all'estero; 2) cittadino italiano dimorante all'estero per ragioni di lavoro; 3) straniero non residente in Italia. Presupposto oggettivo è che l'arma comune da sparo importata sia: 1) arma ad uso sportivo (art. 2 Legge n. 85 del 1986); 2) arma ad uso venatorio (art. 13, Legge n. 157 del 1992). In ogni caso, l'arma deve essere provvista di numero di matricola (ma può anche non essere iscritta nel catalogo nazionale di cui all'art. 7, come stabilito dell'art. 1, co. 2, d.m. 5 giugno 1978).

Inoltre, la legge stabilisce che questo particolare tipo di importatore deve rispettare le prescrizioni contenute nell'apposito decreto ministeriale (si tratta del d.m. 5 giugno 1978); in caso di violazione di tale decreto, ricorre la fattispecie delittuosa prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 Legge n. 110 del 1975, la quale è da ritenersi norma penale in bianco.

Il nuovo art. 5, D.Lgs. n. 204 del 2010 ha introdotto un nuovo inciso al comma 1 dell'art. 15 Legge n. 110 del 1975, estendendo il summenzionato regime agevolato di importazione temporanea alle ipotesi di armi sportive o da caccia importate «per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre». Il testo della legge sembra, dunque, escludere la libera importabilità nel caso di armi destinate alla vendita e, dunque, nelle ipotesi in cui il fine non sia meramente espositivo; ad ogni buon conto, il *discrimen* tra "fine espositivo" e "finalità di vendita" non risulta del tutto chiaro ed univoco. La *ratio legis*, tuttavia, è evidente e consiste nella semplificazione burocratica dell'importazione di armi ad uso sportivo o venatorio, laddove l'importazione temporanea si iscriva all'interno di contesti espositivi chiaramente leciti.

11. *La nuova definizione di "arma ad uso scenico", in tema di locazione e comodato di armi (art. 22 Legge n. 110 del 1975).* L'art. 22 Legge n. 110 del 1975 punisce chiunque dà o riceve in locazione o in comodato armi da guerra, tipo guerra o armi comuni da sparo (ivi comprese

## ORIENTAMENTI

le armi ad aria compressa e gli strumenti lanciarazzi); la *ratio* di tale divieto consiste nell'esigenza, in capo alla Pubblica Amministrazione, di conoscere in qualsiasi momento lo stato ed il luogo in cui si trovino le armi nonché le generalità del detentore, esigenza che verrebbe frustrata qualora fosse lecito cedere temporaneamente le armi medesime, a titolo oneroso o gratuito.

L'art. 22 esclude espressamente dall'area della punibilità la locazione ed il comodato di armi: 1) qualora si tratti di armi per uso scenico; 2) qualora si tratti di armi destinate ad uso sportivo (cfr. art. 2 Legge n. 85 del 1986) o di caccia (art. 13 Legge n. 157 del 1992); 3) qualora il conduttore od il comodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo. In questi casi, la locazione ed il comodato sono senz'altro leciti, non essendo prescritta dalla legge alcuna licenza o autorizzazione per tali attività.

Il nuovo D.Lgs. n. 204 del 2010 ha introdotto una definizione normativa di "armi da fuoco per uso scenico", qualificando come tali «le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico».

12. *Conclusioni sulla novella.* Con il D.Lgs. n. 204 del 2010 si è manifestata la consueta tendenza, ormai preponderante, all'intervento normativo puntuale, costituito da una serie di modifiche specifiche alla disciplina vigente, con la rinuncia a qualsiasi visione sistematica di più ampio respiro; inoltre, la riforma ha costituito l'ennesima occasione per un indiscriminato inasprimento sanzionatorio, cui non è corrisposto un adeguato approfondimento circa le ragioni di politica generale fondanti l'incriminazione (si pensi all'incongrua parificazione del porto di una pistola giocattolo al porto abusivo di un coltello o di una mazza).

In particolare, la novella normativa dimostra, più d'altro, la preoccupazione del legislatore italiano di adeguarsi alle disposizioni eu-

ropee, senza tuttavia cogliere l'occasione per un generale ripensamento dell'intera disciplina in tema di armi; ovvio osservare, sul punto, che il nostro ordinamento necessita, più che d'ulteriori interventi "a spot", dell'introduzione di un nuovo ed unitario testo unico sulle armi che, abrogando le decine di leggi e di regolamenti introdotti dal 1931 ad oggi, possa finalmente mettere ordine a tale delicata materia.

Infine, con il nuovo D.Lgs. n. 204/2010, il legislatore si è dimostrato nuovamente refrattario alle osservazioni critiche da tempo formulate dalla dottrina, con particolare riferimento ai reati di pericolo presunto ed alla loro compatibilità con i principi di colpevolezza ed offensività: in particolare, anche in tal caso, la mente va all'ampliamento della nozione di arma (sia propria sia impropria), con l'inclusione in tale *genus* degli strumenti di privata difesa e persino delle armi giocattolo. Se, infatti, il divieto (e la punizione) *ex se* del porto di uno strumento atto ad offendere, fintantoché il soggetto non serbi un comportamento quantomeno sintomatico dell'intenzione di ledere l'altrui incolumità, si pone in tensione con il principio di offensività, risulta del tutto discutibile, alla luce del medesimo principio, vietare e punire il porto di oggetti intrinsecamente destinati alla difesa (come uno storditore elettrico) o persino inoffensivi (come una pistola giocattolo). In conclusione, dovrebbero annoverarsi tra le armi proprie ed improprie solo quegli strumenti che, per propria strutturale funzione o per propria idoneità oggettiva, siano capaci di arrecare lesioni o morte alla persona offesa; laddove, invece, uno strumento abbia tutt'al più l'idoneità ad arrecare mero dolore o semplice stordimento o accecamento temporaneo, un siffatto oggetto non possiede quell'apprezzabile *quid pluris*, rispetto alle "mani nude" idonee a percuotere, tale da giustificare la qualificazione ad arma.